

PROSPETTO SINTETICO DEI DIRITTI DEL CITTADINO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA C.C. N. 39 DEL 25/06/1998

- Il cittadino ha diritto a che il procedimento non venga aggravato con richieste di pareri, informazioni o documenti non motivati da effettive esigenze istruttorie, volte soltanto ad interrompere in maniera artificiosa il termine di emissione dell'atto finale.

- Il cittadino ha diritto che in sede di avvio del procedimento i responsabili e gli operatori addetti all'attività procedimentale adottino ogni misura utile a fornire indicazioni all'interessato in merito alla documentazione essenziale da presentare contestualmente all'istanza o all'attivazione d'ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i costi dell'attività amministrativa.

- Il cittadino ha diritto, qualora dichiarati che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione o di altra pubblica amministrazione, che il responsabile del procedimento provveda d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

- L'avvio del procedimento per l'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive deve essere comunicato ai cittadini diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenire ed a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio con forme di pubblicità più efficaci in relazione al caso.

- il cittadino soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ossia colui nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o colui che per legge deve intervenire, nonché i soggetti per i quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale e che siano individuati o facilmente individuabili, possono intervenire nel procedimento.

Può intervenire nel procedimento anche qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, oppure portatore di interessi diffusi se legalmente costituito in associazione o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento adottato a conclusione del procedimento.

I soggetti di cui sopra hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
- c) di presentare note, osservazioni ed indicazioni con dati ed informazioni relativi alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento.

- Il cittadino ha diritto che nei provvedimenti, siano essi finali o preparatori, in cui l'organo o il soggetto preposto all'atto ha potere di scelta ci sia adeguata motivazione.

Devono essere sempre esaurientemente motivate le decisioni di diniego su istanze di rilascio di provvedimenti positivi in merito alle quali l'Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi.

In ogni atto notificato ai destinatari interessati devono essere indicati il termine e l'autorità cui indirizzare eventuale ricorso.

- Il cittadino ha diritto a formale comunicazione entro 15 giorni, qualora una domanda o un'istanza diretta all'Amministrazione sia irregolare o incompleta.

In tale comunicazione devono essere indicate le cause di irregolarità o di incompletezza.

- il cittadino ha diritto alla conclusione del procedimento amministrativo entro 30 giorni, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla tabella allegata al regolamento sul procedimento amministrativo.

La tabella suddetta indica, per categorie di procedimenti, nei casi in cui il termine non sia già determinato con legge o altri regolamenti, il termine per la conclusione dei procedimenti.

- Il cittadino ha diritto a sostituire le certificazioni sottoscritte con dichiarazioni sostitutive rese nelle forme previste dalla legge 04.01.68, n. 15 e sue successive modificazioni, nonché dall'art. 3 della legge 15.05.97, n. 127.